




57456-18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31/10/2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 16/7/2015, appellata dalla parte civile Federico Massaria, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata Cristina Papaleo per il reato di cui agli artt.81 e 616, commi 1 e 2, cod.pen. quanto alla sottrazione della missiva relativa all'estratto conto Azimut al 31/12/2007, perché estinto per intervenuta prescrizione, e aveva assolto

l'imputata, quanto alla sottrazione della missiva relativa alla bolletta per la tariffa di igiene ambientale di Hera s.p.a. di Modena, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art.131 *bis* cod.pen.

2. Ha proposto ricorso l'avv. Giuseppe Sabato, difensore di fiducia della parte civile munito di procura speciale, svolgendo unico motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per lamentare violazione della legge penale in relazione agli artt.157 e 160 cod.pen. e dedurre travisamento degli atti del processo, già allegati al ricorso in appello e nuovamente allegati a corredo del ricorso.

Il Giudice di primo grado, valutata la data di commissione del reato di sottrazione dell'estratto conto Azimut al gennaio 2008, aveva ritenuto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato emesso oltre sei anni dopo la consumazione del reato, in difetto di precedenti atti interruttivi; tuttavia il decreto di citazione diretta a giudizio era stato emesso in seguito ad ordinanza ex art.409, comma 5, cod.proc.pen., del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 18/6/2012, dopo che per ben due volte il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento ed erano state proposte rituali opposizioni della parte civile con conseguente fissazione di udienze camerali.

Il ricorrente rileva che il provvedimento del Giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione costituisce ai sensi dell'art.160, comma 2, cod.pen. atto interruttivo della prescrizione; il ricorrente aggiunge, inoltre, in data 6/7/2011 l'imputata aveva reso interrogatorio, in seguito alla prima ordinanza del 19/4/2011 del Giudice per le indagini preliminari, a fronte di invito notificato dal Pubblico Ministero, con le conseguenze interruttrive previste dall'art.160, comma 2, cod.pen.

Infine il Giudice di primo grado all'udienza del 4/2/2015 aveva rinviato il dibattimento su richiesta per legittimo impedimento del difensore dell'imputata, con la conseguente sospensione per sessanta giorni dei termini prescrizionali, con la conseguenza della dilazione del termine sino al mese di settembre del 2015.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente escluso la sussistenza dell'atto interruttivo, assumendo che l'opposizione alla richiesta di archiviazione riguardasse il diverso reato di cui all'art.572 cod.pen.; invece risultava documentalmente che il Giudice per le indagini preliminari aveva fissato due distinte udienze camerali prima per il giorno 7/3/2011 e poi per il giorno 21/5/2012 per l'esame delle opposizioni della parte civile alla richiesta di archiviazione proprio per i reati di sottrazione di corrispondenza e soprattutto che con ordinanza ex art.409, comma 5, cod.proc.pen. emessa il 18/6/2012 fosse

stata ordinata al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione proprio per tali reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, quanto agli effetti della responsabilità civile, ai sensi e per gli effetti dell'art.576 cod.proc.pen., avverso la decisione della Corte di appello romana confermativa della sentenza di primo grado, dichiarativa della prescrizione del reato.

L'impugnazione, per quanto rileva ai sensi dell'art.581, lett. a), cod.proc.pen., è diretta solo contro il capo di decisione relativo alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di sottrazione della corrispondenza costituita dall'estratto conto Azimut al 31/12/2007.

2. Il Collegio rileva in via preliminare che una questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, meritevole di sottoposizione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.618, comma 1, cod.proc.pen.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti risposto in modo divergente all'interrogativo circa la sussistenza dell'interesse della parte civile a proporre l'impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione.

Nel caso di specie la questione si prospetta con riferimento all'impugnazione con ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di secondo grado che ha respinto l'appello da essa proposto nei confronti della sentenza di primo grado di proscioglimento per prescrizione.

La soluzione della questione è rilevante, sia per il suo carattere preliminare, eventualmente preclusivo dell'esame del merito, sia perché le censure svolte dal ricorrente nel merito, a una sommaria delibazione, non appaiono manifestamente infondate, sì da determinare comunque, per altra via, un'ipotesi di inammissibilità del ricorso (ex art.606, comma 3, seconda ipotesi, cod.proc.pen.).

3. La giurisprudenza scrutinata ha risposto al quesito, ragionando in due diverse prospettive.

Un primo orientamento parte dal presupposto che alla parte civile è attribuita dall'art.576 cod.proc.pen. la legittimazione a proporre impugnazione, ovviamente ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio.

E' stato così ritenuto ammissibile, anche in assenza del gravame del pubblico ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il

primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato (Sez. 2, n. 40069 del 14/06/2013, P.C. in proc. Giancaspro, Rv. 256356; Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012 - dep. 2013, Caleca e altri, Rv. 254999; Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, P.C. in proc. Nese, Rv. 252706).

Secondo tale orientamento il giudice di appello che riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunciare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione.

L'indirizzo in analisi esclude che venga realmente in rilievo un profilo di carenza d'interesse, e assume si debba piuttosto valutare se la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado e se e in che termini il giudice di appello debba pronunciarsi sulla questione devolutagli.

Il fatto che la parte civile possa proporre l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, viene considerato un argomento incongruo perché, una volta che la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire. Quanto, poi, all'interesse della parte civile a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile, è sufficiente osservare che l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile.

Il fatto che la parte civile abbia il diritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sé sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, ex art. 531 cod.proc.pen., viene desunto dalla lettera dell'art. 576 cod.proc.pen. che facoltizza la parte civile ad impugnare, senza limite alcuno, «la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», tra cui si annovera la sentenza di dichiarazione di estinzione del reato ex art. 531 che, quindi, costituisce una *species* del *genus* delle sentenze di proscioglimento.

Secondo queste pronunce, il giudice di appello, una volta investito della questione, è tenuto ad esaminarla, non essendo ipotizzabile alcuna carenza di interesse; all'esito del giudizio si prospetta l'alternativa fra:

a) respingere l'appello, ritenendo corretta la decisione del primo giudice [in questo caso rimane ferma anche la mancata decisione sulle domande civili, sicché alla parte civile - salvo, ovviamente, il ricorso per cassazione - non rimane che riproporre le sue domande in sede civile;];

b) accogliere l'appello, ritenendo che, erroneamente, il primo giudice abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione [in questo caso, il giudice di appello è investito *ex novo*, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché, deve deliberare sulla responsabilità dell'imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili].

Viene così a configurarsi un effetto «retroattivo» dell'impugnazione e il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e, quindi, decidere come se fosse il giudice di primo grado sicché, ove accerti che questi ha errato nel dichiarare la prescrizione, deve decidere, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili, quand'anche dovesse, poi, nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta.

Coerentemente - ed alcune delle pronunce citate lo affermano incidentalmente - l'orientamento illustrato porta a ritenere ammissibile anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che dichiara inammissibile o rigetta l'appello della parte civile, reiterando l'errore del primo giudice, sì da consentire in sede di rinvio alla parte civile l'auspicato e denegato esame nel merito, ai soli effetti civili, delle proprie domande.

In estrema sintesi, l'orientamento commentato ritiene ammissibile l'impugnazione della parte civile delle sentenze di proscioglimento per prescrizione sulla base del presupposto letterale del riconoscimento normativo della legittimazione soggettiva e di una valutazione del requisito dell'interesse ad impugnare rispettosa e protettiva della scelta discrezionale e legittima della parte civile di coltivare la tutela dei propri interessi civili pregiudicati dal fatto di reato in sede penale, con tutti i vantaggi e svantaggi che tale scelta comporta (in termini di *standard* di accertamento, criteri di determinazione del nesso di causalità, distribuzione degli oneri probatori, prove ammissibili...).

Diversamente opinando, l'errore in tema di applicazione della prescrizione, in ipotesi clamoroso, del giudice di primo grado, ovvero lo stesso errore, ripetuto dal giudice di appello, priverebbe la parte civile incolpevole di una pronuncia sul merito delle sue domande civilistiche che, secondo le regole del sistema, avrebbe avuto diritto di ottenere in assenza di errore, o di errori.

4. Merita menzione anche un orientamento, per così dire intermedio, che ha ravvisato l'interesse della parte civile a proporre appello avverso la sentenza con la quale il primo giudice, a seguito di un accertamento di merito pregiudizievole delle sue ragioni, ha dichiarato la prescrizione del reato (Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., Rv. 272930); tale principio è stato peraltro affermato solo ove l'erroneità della decisione si traduca in una incursione nel merito, ciò avvenendo, ad esempio, nel caso in cui il giudice, secondo previgente disciplina

(art. 157 c.p., comma 2, ante legge n. 251 del 2005), si trovava ad applicare la prescrizione all'esito della concessione delle attenuanti generiche.

Secondo questa più sfumata posizione l'interesse della parte civile sarebbe apprezzabile solo ove la dichiarazione di estinzione del reato sia transitata attraverso un precedente accertamento di merito potenzialmente pregiudizievole delle ragioni della parte civile.

Allo stesso filone pare da iscrivere anche la pronuncia della Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015 (P.C. in proc. Ciconte, Rv. 263065) secondo cui la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc.pen. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma 2, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti.

5. L'opposto (e apparentemente prevalente) orientamento della giurisprudenza di questa Corte esclude la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, assumendo che tale statuizione non pregiudica in alcun modo le sue possibilità di tutela; l'assioma di fondo sotteso a questa linea di pensiero si basa sull'ammissibilità della pronuncia di statuizioni civilistiche nel processo penale solo in presenza di un accertamento in positivo della commissione del reato, con la consequenziale normale devoluzione delle tematiche civilistiche alla sede propria del processo civile tutte le volte in cui il predetto accertamento, per qualsiasi ragione, venga meno, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La concretezza dell'interesse viene ritenuta ravvisabile non solo quando l'impugnante, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze *extra*-penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti *extra*-penali più favorevoli, restando comunque al di fuori del perimetro di appellabilità le ipotesi in cui la sentenza, priva di ogni accertamento del fatto storico di reato, si limiti a statuire su un aspetto processuale e, risultando inidonea a fondare l'efficacia di giudicato nei processi civili, sia incapace di arrecare un concreto pregiudizio alle ragioni della parte civile.

Il punto di riferimento di quest'orientamento può essere colto nella pronuncia delle Sezioni Unite, attinente a una diversa ipotesi di decisione meramente processuale, secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio

al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012 P.C in proc. Di Marco e altro, Rv. 253242); tali criteri sono stati reputati estensibili anche all'ipotesi di pronuncia in rito per violazione del *ne bis in idem* (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, La Pietra, Rv. 260075).

In questa prospettiva la norma cardine viene individuata nell'art.538 cod.proc.pen. che in linea di principio attribuisce al giudice penale il compito di pronunciare sulle domande restitutorie e risarcitorie solo allorché «pronuncia sentenza di condanna».

La regola fissata dall'art.578 cod.proc.pen., in tema di decisione agli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, secondo cui quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, viene ritenuta di carattere eccezionale e derogatorio rispetto ai principi generali.

Tale assetto di principio ha ricevuto recente conferma dalla sentenza «Schirru» delle Sezioni Unite, secondo cui in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15/1/2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267884).

L'interesse ad impugnare ex art.568, comma 4, cod.proc.pen., non sussisterebbe pertanto in difetto di una pronuncia preclusiva dell'azione civilistica risarcitoria della parte civile; s'intende, per tornare al caso concreto ora in trattazione, con riferimento alla sottrazione dell'estratto conto Azimut, perché, per l'altro episodio (comunque estraneo all'impugnazione) la parte civile è ampiamente salvaguardata dalla regola enunciata dall'art.651 *bis* cod.proc.pen.

Appare il caso di osservare che il tema del decorso della prescrizione civilistica della pretesa risarcitoria non sembra incidere in modo decisivo.

E' pur vero che l'art.2947, comma 3, cod.civ., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, assoggettato, di regola alla prescrizione quinquennale (ovvero alla prescrizione biennale in caso di danno prodotto dalla circolazione veicolare), prevede, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, che questa si applichi anche all'azione civile.

Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Inoltre il decorso della prescrizione civilistica può essere interrotto, anche stragiudizialmente, dalla parte interessata, ex art.2943, comma 4, cod.civ. mediante atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Soprattutto, la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che ha definito il giudizio (Sez. 6 civile - 1, Ordinanza n. 28456 del 28/11/2017, Rv. 646782 - 01); l'effetto interruttivo permanente, in caso di estinzione del reato per prescrizione, cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo (Sez. 6 penale, n. 17799 del 06/02/2014, M, Rv. 260158; Sez. 3 civile, Sentenza n. 19741 del 27/09/2011, Rv. 619351 - 01; Sez. 3 civile, Sentenza n. 5256 del 09/04/2001, Rv. 545768 - 01; Sez. 3 civile, Sentenza n. 15511 del 06/12/2000, Rv. 542502 - 01; cfr altresì Sez. Unite civili, Sentenza n. 8348 del 05/04/2013, Rv. 625720 - 01).

Varie pronunce di questa Corte hanno così ritenuto che la parte civile sia priva di interesse ad impugnare la pronuncia dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, trattandosi di deliberazione che ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. non pregiudica l'esercizio dell'azione civile nella sede propria (Sez. 4, n. 3789 del 19/01/2016, PC in proc. Gitto, Rv. 265741; Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, R.C. e Failla, Rv. 255668; Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, P.C. in proc. Condorelli e altri, Rv. 251347; Sez. 6, n. 27658 del 24/06/2011 P.O. in proc. Ferrara, Rv. 250738, peraltro in tema di archiviazione; Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, P.C. in proc. Cannone, Rv. 228407).

Occorre inoltre tener conto dell'art. 652 cod.proc.pen., che disciplina l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno: il punto chiave per segnare l'interesse all'impugnazione della parte civile è infatti costituito dai limiti tracciati dall'art.652 all'efficacia extrapenale della sentenza dichiarativa della prescrizione.

LA disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. (Sez. U, civili Sentenza n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01); alle sentenze di non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia, non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso *iter* argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto. (Sez. U, Sentenza n. 12243 del 27/05/2009, Rv. 608300 - 01).

L'impugnazione per essere ammissibile deve tendere all'eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un interesse giuridico del proponente l'impugnazione, situazione non configurabile nel caso in cui debba essere esclusa l'efficacia *extra*-penale delle sentenze che dichiarano estinto il reato per prescrizione.

Anche ove contesti la già intervenuta prescrizione, la parte civile è in ogni caso priva di interesse all'impugnazione trattandosi di deliberazione che ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen. non pregiudica in alcun modo l'utile esercizio dell'azione civile nella sede propria.

6. La giurisprudenza delle Sezioni Unite non fornisce indicazioni risolutive, anche se corrobora più efficacemente il secondo degli orientamenti illustrati.

La sentenza «Negri» del 2006, in tema di impugnazione ad opera della parte civile della sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su

impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri ed altro, Rv. 233918).

Questa pronuncia finisce con l'affermare, testualmente, che «Così il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 cod.proc.pen.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui all'art. 538 cod.proc.pen., comma 1, che non venne non pronunciata per errore. Tanto, come si è detto, anche nel caso in cui sia sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione, laddove se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunciare in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell'art. 538 cod.proc.pen., comma 1, che è stato appena richiamato.»

Tuttavia la stessa sentenza non considera l'ipotesi in cui ad impugnare la sentenza assolutoria di primo grado sia solo la parte civile agli effetti civili, tant'è che premette «Il problema relativo ai limiti della cognizione civile nel processo penale, si presenta, come è ovvio, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, adito agli effetti civili, sia stato altresì investito della cognizione penale, perché è esclusivamente in questa ipotesi che tale giudice può dichiarare l'avvenuta estinzione del reato, dinanzi a una precedente sentenza assolutoria. Ed è poi circostanza priva di rilievo, sia per il sorgere del quesito che per la sua soluzione, quella che l'impugnazione agli effetti penali sia stata proposta o dal p.m. o, come nella specie accade, ai sensi dell'art. 577 cod.proc.pen., dalla persona offesa per reati di ingiuria e di diffamazione che ha richiesto anche il risarcimento.»

La pronuncia in esame lascia peraltro inesplorato anche il versante su cui è schierato l'orientamento «intermedio» sopra illustrato che ammette l'interesse ad impugnare della parte civile la sentenza, più in generale, di proscioglimento, suscettibile di arrecare concreto pregiudizio agli interessi civilistici della parte civile.

Non pare decisiva neppure la lettura della sentenza «De Marco» del 2012 delle Sezioni unite penali di questa Corte (21/6/2012, n. 35599, De Marco, rv.

253242), che ha affermato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, sottolineato che l'interesse della parte civile all'impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, dimodoché l'interesse sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale.

L'arresto in parola, tuttavia, se tendenzialmente sembra accreditare il secondo orientamento, non esamina specificamente in motivazione tutti gli argomenti spesi dal primo orientamento a sostegno della tesi accolta con due pronunce successive alla sentenza «De Marco», anche se afferma che la scelta della parte di coltivare l'azione civile nel processo penale non può essere giustificata semplicemente da una preferenza di fatto per un certo *iter* processuale.

Secondo la sentenza «De Marco», non è configurabile in principio un diritto ad agire in giudizio secondo un determinato procedimento, salva la previsione normativa di specifiche forme di tutela giurisdizionale, disciplinate dall'ordinamento processuale in relazione al concreto bisogno di tutela delle singole situazioni di diritto sostanziale fatte valere, mentre il diritto al risarcimento del danno del danneggiato appare congruamente garantito innanzi al giudice civile, allorché non sussistono le condizioni (di procedibilità) che consentono l'esercizio dell'azione in sede penale nei confronti del responsabile dell'illecito.

La pronuncia citata si riferisce pur sempre ad una fattispecie (declaratoria di improcedibilità per difetto di querela) sensibilmente differente da quella in esame (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), che involge delicati collegamenti con la prescrizione civilistica e in cui la parte civile è stata privata, in ipotesi erroneamente e comunque incolpevolmente, della sollecitata pronuncia sulle statuizioni civili.

7. Il Collegio ritiene quindi di dover sottoporre alle Sezioni Unite il seguente quesito «Se sia ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di secondo grado che abbia respinto l'appello proposto dalla medesima parte civile nei confronti della sentenza di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato la prescrizione del reato.»


P.Q.M.

Dispone rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 21 novembre 2018

Il Consigliere estensore

Umberto Luigi Scotti



Il Presidente

Stefano Palla

